



A. M. A. T.

Azienda per la Mobilità nell'Area di Taranto

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

OGGETTO

Ricorso Abbamonte Cosimo per danno biologico – Costituzione in giudizio – Mandato difensivo all'avv. Olimpia Cimaglia, Capo Area Legale.

L'anno duemila, il giorno 18 (diciotto) del mese di gennaio, alle ore 15:00, in TARANTO e nella sede dell'Azienda;

si è riunita in seduta ordinaria, previo avviso di convocazione, il Consiglio di Amministrazione nelle persone dei Signori:

1. Mario RAZZINI

PRESIDENTE

MEMBRI EFFETTIVI

2. Giuseppe ALTAMURA

3. Angelo DI CORRADO

4. Maria T. CONTE (a.g.)

5. Fedele PIGNANELLI

6. Francesco MATARRESE (a.g.)

7. Alberto MESSINESE

MEMBRI SUPPLENTI

8. Ernesto DATTO (con diritto a voto)

9. Giulio VINCI (con diritto a voto)

Assiste il Direttore Generale dell'Azienda ing. Francesco Lucibello.


Svolge le funzioni di Segretario del Consiglio il sig. Semeraro Raffaele.

Il Presidente, constatato il numero legale degli intervenuti, dichiara aperta la seduta.

Comunicata all'Amministrazione Comunale il

Resa esecutiva il **18 GEN. 2000**

IL SEGRETARIO
Del Consiglio di Amministrazione
A. M. T.
(Semeraro Raffaele)



Il Direttore Generale riferisce:

In data 16/08/1999, ad istanza del dipendente Abbamonte Cosimo, rappresentato e difeso dall'avv. Antonella Zella, è stato notificato ricorso giudiziario al fine di sentire dichiarare l'Azienda responsabile della malattia professionale di cui lo stesso è affetto e, conseguentemente, condannare la stessa al risarcimento del danno biologico, morale, nonché del danno per l'invalidità permanente nella misura di £ 127.350.000 o in altra da determinare in corso di causa.

Il Capo Area legale, avv. Olimpia Cimaglia, con propria nota del 13/01 u.s., ha fatto presente che la notifica del suddetto ricorso non era stata preceduta dall'espletamento del tentativo di conciliazione, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 410 c.p.c. che è stato esperito, con esito negativo, solamente in data 10/09/99.

L'avv. Cimaglia ha fatto presente anche che il Giudice, all'udienza di comparizione delle parti del 5/11/99, non ha rilevato d'ufficio, come avrebbe dovuto fare ai sensi dell'art. 412 bis c.p.c., l'improcedibilità della domanda, essendo stato richiesto il tentativo di conciliazione in data successiva (10-14/05/1999) rispetto al deposito del ricorso giudiziario (24/3/99).

Il Capo Area Legale, presente all'udienza, non essendo stata rilevata d'ufficio l'improcedibilità della domanda, ha chiesti ed ottenuto un rinvio, con i diritti di prima udienza, al fine di permettere all'Azienda di costituirsi in giudizio.

Alla luce di quanto innanzi, l'avv. Cimaglia ha evidenziato la necessità di informare il Consiglio di Amministrazione per decidere la costituzione in giudizio dell'AMAT per l'udienza del giorno 11 febbraio 2000.

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE


- Udito il Direttore Generale;
- vista la nota dell'Avv. Olimpia Cimaglia, datata 13/01/2000, prot. aziendale n° 482;
- visti gli atti;
- visto il bilancio preventivo 2000;
- visto il D.P.R. n° 902/1986, in quanto applicabile;
- visto lo Statuto aziendale;
- a voti unanimi e con il voto consultivo favorevole del Direttore generale

DELIBERA

- di costituirsi in giudizio avverso il ricorso promosso dal dipendente Abbamonte Cosimo, in narrativa esplicitato, affidando il mandato per la difesa dell'AMAT all'Avv. Olimpia Cimaglia, Capo Area Legale;
- di porre la spesa di £ 100.000, a titolo di acconto per fondo spese e salvo conguaglio, a carico del bilancio di previsione 2000, alla voce di Mastro


“Consulenze professionali, spese legali e giudiziali” del Gruppo “Spese per prestazioni di servizi”.

IL PRESIDENTE
(dott. Mario Razzini)



IL SEGRETARIO
(Semeraro Raffaele)





Azienda per la Mobilità nell'Area di Taranto

Codice Fiscale 00146330733 - Reg. Imprese di TA n° 13361

Taranto, li 24/gennaio/2000

Prot. n° : Dir/ 184/2000

Raccomandata a mano

Spett/le
Segreteria 4° Settore
Affari Generali
del Comune di Taranto
Via Plinio, 16

TARANTO

Il: rudi 25.1.2000

Compiegate alla presente si trasmettono, in duplice esemplare, copie dei dispositivi delle deliberazioni assunte dal Consiglio di Amministrazione di questa Azienda, in data 18 gennaio 2000 contrassegnata con i seguenti numeri cronologici:

- Del. nn° 10 – 11 – 12 – 13.-


Distinti saluti.

IL DIRETTORE GENERALE
(Ing. Francesco Lucibello)

A.M.A.T.
Azienda per la Mobilità nell'Area di Taranto

Area Legale

Corrispondenza interna prot. n°

A. M. A. T. - TARANTO	
Prot. Arrivo n°	482
del	14 GEN. 2000
Dirigente Ammin.vo	<input type="checkbox"/>
Area Informatica	<input type="checkbox"/>
Area Legale	<input type="checkbox"/>
Area Personale	<input type="checkbox"/>
Area Movimento	<input type="checkbox"/>
Area Tecnica	<input type="checkbox"/>
Ufficio Ragioneria	<input type="checkbox"/>
Ufficio Prod. del Traffico	<input type="checkbox"/>
Ufficio Segreteria	<input type="checkbox"/>
Ufficio Contratti	<input type="checkbox"/>
<i>EdA</i>	
	

Taranto, 13/01/2000

Egr. Sig.

Direttore Generale

SEDE

Oggetto: Abbamonte Cosimo: danno biologico

In data 16/08/1999, ad istanza del dipendente Abbamonte Cosimo, rappresentato e difeso dall'Avv. Antonella Zella, è stato notificato ricorso giudiziario al fine di sentire dichiarare l'Azienda responsabile della malattia professionale di cui lo stesso è affetto e, conseguentemente, condannare la stessa al risarcimento del danno biologico, morale nonché del danno per l'invalidità permanente nella misura di £ 127.350.000 o in altra da determinare in corso di causa.

La notifica del suddetto ricorso non era stata preceduta dall'espletamento del tentativo di conciliazione, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 410 c.p.c. che è stato esperito, con esito negativo, solamente in data 10/09/1999.

Sta di fatto che il Giudice all'udienza di comparizione delle parti del 05/11/1999 non ha rilevato d'ufficio, come avrebbe dovuto fare ai sensi dell'art. 412 bis c.p.c., l'improcedibilità della domanda, essendo stato richiesto il tentativo di conciliazione in data successiva (10/14 maggio 1999) rispetto al deposito del ricorso giudiziario

AMAT.
Azienda per la Mobilità nell'Area di Taranto

Area Legale

(24/03/1999).

La sottoscritta, presente all'udienza, non essendo stata rilevata d'ufficio l'improcedibilità della domanda, ha chiesto ed ottenuto un rinvio, con i diritti di prima udienza, al fine di permettere all'Azienda di costituirsi in giudizio.

Alla luce di quanto innanzi esposto si evidenzia la necessità di deliberare la costituzione in giudizio dell'AMAT per l'udienza del giorno 11 febbraio p.v.]

Distinti saluti

IL CAPO AREA LEGALE
(Avv. Olimpia Cimaglia)

